

STATUTA SAONE DEL 1404-1405

(continuazione e fine)

Arte dei Sarti. I sarti, i tonsori, gli accimatori, gli apparatori di panno e gli esercenti dell'arte, giuravano di lavorare e di vendere i panni, le lane, le sete, senza frode (1) al prezzo stabilito dal Comune, e tutti giuravano di conservare bene i panni e non commettere furti (2). Gli accimatori, apparatori, accotonatori dovevano eseguire i lavori a dovere, pena di spergiuro e la condanna dal Podestà in soldi 20 fino a lire 10.

Chi guasta un vestito, o « calliga » o cappuccio, o panno intiero o spezzato, è multato con una pena da 20 soldi a lire 10 (3). Per ovviare alle frodi, si stabilì che un accimatore, lavorante in Città, non potesse accimare un panno se prima non era ben « balneatus et aptatus (4) », pena di spergiuro e lire 10 di multa.

Così i cattoni, retagliatori e lavoratori al ritaglio (5) non potevano tagliare un vestito nè confezionarlo, se prima non era ben bagnato (6) e nessun negoziante poteva vendere in città detti panni o vesti (7), se

(1) *Ivrea*, cit., col. 1148: giuramento degli accimatori e prezzi dell'accimatura; *calegariorum et sartorum di Lodi Pompeia* del 1261-1288 a cura di Antonio Cerrutti, Tomo VII, ser. 1 in « *Misc. Storia Patria* », pag. 91: giuramento dei sarti nelle mani dei Consoli.

(2) *Savona*, cit., del 1345, f. 40 b: il Podestà, per porre un freno ai prezzi dei sarti dopo un mese della entrata al suo Ufficio li faceva giurare di rispettare i prezzi fissati, pena la punizione in pubblico parlamento. Inoltre erano tenuti a pagare una cauzione di lire 50 e si obbligavano a rendere i vestiti ben fatti e non sciupati — *Albenga* cit., pag. 105 — *Finale*, cit., cap. 52, pag. 283 — *Finaro*, cit., pag. 139 — *Levanto*, cit., f. 46 — *Nizza*, cit., col. 78: circa il prezzo stabilito per i vestiti confezionati — *Torino* citt., col. 639: idem e dovevano denunciare chi faceva e vendeva panni fraudolentemente.

(3) *Genova*, cit., col. 654, 655 — *Finaro*, cit., pag. 139 — *Nizza*, cit. col. 71 — *Villafranca*, cit., cap. 75, pag. 100 — *Pinerolo*, cit., pag. 625 e segg. — *Moncalieri*, cit. col. 1390 — *Lodi*, cit., pag. 23: chi guasta e macchia un vestito, è punito dai Consoli e obbligato a risarcire i danni.

(4) *Genova*, cit., col. 557.

(5) *Albenga*, cit., pag. 105: i sarti devono tagliare l'abito da confezionare in presenza del proprietario; e dentro 15 giorni rendere l'abito confezionato. Essi non possono vendere panni se non denunciano da chi li hanno acquistati al Magistrato di Albenga. Se danneggiano in qualche modo un abito devono riparare il danno — *Genova*, cit., col. 704, 705: si tagliatores vestium devastaverint eas emendent; idem, col. 705: de mercede laboris tagliatorum vestium.

(6) *Genova*, cit., col. 715, 716: ne paterii faciant vestes novas quae sufficienter non fuerint balneatae.

(7) *Lodi*, cit., pag. 18. 19: non devesi vendere in giorni festivi.

prima non erano visitati e approvati dai Consoli dei sarti. Al contravventore era inflitta una multa di L. 12 e il panno gli era portato via. I Consoli (1), sotto vincolo di giuramento dovevano requisire, rivedere i panni e le vesti, se erano ben fatte davano licenza di venderle, altrimenti le bruciavano in piazza delle Erbe; inoltre i Consoli investigavano due volte al mese nelle botteghe, nei magazzini, se i loro ordini erano osservati, sotto pena di L. 5 (2). Era lecito ai Consoli di entrare ovunque per investigare, e i negozianti dovevano lasciarli entrare e rivedere i panni, le vesti e dovevan rispondere alle domande dei Consoli; chi si opponeva era multato in L. 25. Per l'entrata nella Corporazione pagavansi 20 soldi (3).

Arte degli Speciali (4). E' governata da 2 Consoli, che durano 1 anno in carica la tassa d'entrata è di L. 15, e con essa possono esercitare l'arte dello speciale tanto i cittadini che i forestieri. Gli Speciali e loro garzoni, superiori ai 14 anni, che tengono bottega in Città o distretto, giurano di adoperare zucchero e speciali buoni, senza frode (6); di non vendere arsenico o altri pericolosi medicinali a persone di età minore ai 20 anni (6), pena di spergiuo e di infamia e una multa da L. 3 a 10; inoltre sono obbligati a vendere tanto di giorno che di notte i medicinali; chi si rifiuta paga una multa da 20 a 40 soldi; nè devono far alleanza con medici e chirurghi per cose spettanti all'arte (7), pena L. 100.

Un estraneo può esercitarla in Savona, dopo essere stato esaminato e provato dai Consoli e dopo devono aver pagato la tassa d'entrata. Come si vede in questo statuto non si parla dell'opera dei Consoli, come avviene in quello più perfezionato del 1592 (8).

Arte degli Orefici (9). I fabbri od orefici giurano (10) anche per conto dei garzoni e dei lavoratori dell'arte, di vendere oro e argento di

(1) *Lodi*, cit., pag. 18: il Console dei Sarti deve essere stato 5 anni Console di altre arti, altrimenti non può essere nominato di quell'arte.

(2) *Lodi*, cit., pag. 16: i Consoli puniscono i maestri e i discepoli che non osservano i loro comandi.

(3) *Lodi*, cit., pag. 19: il discepolo assoldato da un maestro non può servirne un altro contemporaneamente — *Lodi*, cit., pag. 22: la tassa d'iscrizione alla corporazione dei sarti è di 40 soldi per i cittadini e per i forestieri di 10 soldi imperiali per ogni volta che dimorano in Lodi.

(4) *Savona*, cit., del 1404, f. 88 b, 89 a.

(5) *Savona*, cit., del 1345, f. 62 a: e pena L. 10 genovesi — *Genova*, cit., col. 674 — *Ivrea*, cit., col. 1138.

(6) *Genova*, cit., col. 674.

(7) *Genova*, cit., col. 676, 677 — *Nizza*, cit., col. 80.

(8) Vedi Filippi: « Statuti dell'arte degli Speciali in Savona », in « Studi di Storia Ligure », pag. 197.

(9) *Savona*, cit., f. 89 b, 90 a.

(10) *Savona*, cit., del 1345, f. 29 b — *Genova*, cit., col. 669 — *Albenga*, cit. pag. 104.

buona lega. Gli oggetti riparati devono restituirli alle persone dello stesso peso di prima, senza falsificarli, (1). nè diminuirli di peso. Giurano di non comprare, nè acquistare nessun prezioso (2) di cui dubitino sia rubato. Per la fabbricazione degli oggetti grossi devono attenersi alla lega dello « sterlini » (3). cioè per ogni libbra devono esservi 10 once d'argento; invece per gli oggetti minuti usano la lega « dell'agogino » (4). I lavori d'oro non possono essere di lega inferiore a 14 carati (5). I Consoli dell'arte degli orefici stabiliscono che per essere maestri abbisognano 7 anni di tirocinio. Chi mette bottega di oreficeria deve possedere il cartario dei 7 anni di tirocinio, pena L. 20, e pagare l'entrata alla corporazione che per un cittadino è di L. 5, per un forestiero di L. 10 (6).

Arte dei Fornaciai (7). I Fornaciai, mattonieri, tegolari (8), calcari e chi tiene fornace, giurano al Podestà di lavorare legalmente in laterizi (9), non devono commettere furti di terra in terreni altrui (10) i colpevoli sono denunziati ai giudici « ad maleficia ». I fornari devono far tegole e altri generi ben cotti, idonei, di giusta misura sia in lunghezza, che in larghezza e in grossezza, come quelle con cui fu coperto il tetto del Comune (11). La lunghezza di 2 palmi giusti di canna, ed 1 di

(1) *Genova*, cit., col. 673: de iustis ponderibus retinendis; e ancora « quod aliquis faber non laboret rem ficticiam vel maliciosam » — *Albenga*, cit., pag. 104.

(2) *Genova*, cit., col. 670, 671.

(3) *Savona*, cit., del 1345, f. 29 b — *Genova*, cit., col. 669, 670.

(4) *Savona*, cit., del 1345, f. 29 b: i lavori minuti non devono essere minori di 10 once e 3 grammi.

(5) *Albenga*, cit., pag. 104: debbono attenersi alla lega « aquilina sive anguilina » — *Genova*, cit., col. 670.

(6) *Genova*, cit., col. 672: il forestiero presta cauzione da 100 a 300 fiorini d'oro.

(7) *Savona*, cit., del 1404, f. 90 b, 91 b.

(8) *Nizza*, cit., col. 61: giuramento dei tegolari.

(9) *Savona*, cit., del 1345, f. 30 b.

(10) *Savona*, cit., del 1345, f. 30 b.

(11) *Savona*, cit., del 1345, f. 30 b: i mattoni o laterizi devono essere fatti sullo stampo assegnato dal Comune — *Nizza*, cit., col. 61 e col. 80 — *Finaro*, cit., pag. 139: le tegole 34 soldi, i mattoni 18 soldi; tegole e mattoni sullo stampo di quelli di Savona — *Albenga*, cit., pag. 108, 109; idem a Savona — *Finale*, cit., pag. 286, cap. 72; pag. 286 idem Finaro — *Biella*, cit., pag. 304, n. 167: non devono fare nè lasciar fare nella loro fornace laterizi di altro modello che non sia di Biella, pena il bando e 20 soldi di multa — *Villafranca*, cit., pag. 101, n. 78: idem a Biella; idem, cit., pag. 101, n. 79: i laterizi devono essere ben cotti, altrimenti per ogni 2 malcotti ne devono dare una ben cotto — *Casale*, cit., col. 1059: i mattoni sono fatti su stampo dato dai Consoli del Comune — *Ivrea*, cit., col. 1139: i mattoni son fatti sul modello segnato « in lapido arengatorio » — *Moncalieri*, cit., col. 1432: le tegole devono farsi sul modello imposto dal Comune, pena 10 soldi di multa — *Torino*, cit., col. 721: i mattoni devono farsi sui modelli di quelli fatti nelle fornaci di Rippolaro ed esser venduti al prezzo di fabbrica.

larghezza. Così la calce che serve per i laterizi deve essere sufficiente e ben cotta (1), i laterizi devono essere offerti dapprima al Comune, agli ufficiali addetti ad opere edilizie per il Comune, a prezzo minore di quanto si vendono poi ai cittadini e forestieri (2); chi a tali disposizioni non obbedisce è condannato da 20 a 100 soldi. Agli estranei possono vendere a prezzi maggiori di quelli stabiliti per la vendita ai cittadini.

I Fornaciari possono vendere la calce 60 soldi per ogni moggio (3) in ragione di 100 libbre, ossia rubli 4 per peso, corrispondenti a 32 per moggio. La calce deve essere posta in sacchi, caricata sugli animali o su barche; e non in altro modo, pena 12 denari; ogni sacco deve pesare 10 libbre. Non si può costruire fornaci per far vasi di vetro, eccetto che nei sobborghi della città e del ponte delle File, fino oltre il fiume e dalla Chiesa di S. Tomaso fino alle mura. Chi fabbrica in altri luoghi è multato in L. 50 ed ha la fornace distrutta.

Nessun fornaciario deve accumulare legna di qualsiasi sorta, nè comprare legna tagliata dal bosco di Savona (4), pena 10 soldi per ogni sarcinata di legna e 20 soldi per ogni carrata. I Ministrali del Comune e i Custodi del bosco sorvegliano i Fornaciari (5); i colpevoli sono denunziati e puniti. Mercede degli investigatori è la metà di ogni multa.

Chi tiene fornace deve denunziare la quantità di mattoni che vende all'anno (6) e dal compratore di dette tegole o laterizi, è tenuto conto

(1) *Albenga*, cit., pag. 109: la calce deve essere bianca.

(2) *Savona*, *Statuti* del 1345, f. 30 b — *Albisola*, cit. f. VI, 27, cap. 34, pag. 36: i mattonieri non devono tener mattoni e laterizi nel territorio di Albisola nè venderli alle persone nel territorio di Savona, pena L. 2 e 10 soldi genovesi di multa — *Finale*, cit., pag. 286, cap. 72, pag. 286 — *Finaro*, cit., pag. 139 — *Albenga*, cit., col. 61 a chiunque devesi vendere la calce, i mattoni, ecc. pena 25 soldi di multa a chi ricusa — *Nizza*, cit., col. 61 — *Casale*, cit., col. 1060 — *Ivrea*, cit., col. 1139: devesi vendere i laterizi prima ai cittadini — *Moncalieri*, cit., col. 1432: prima devesi vendere ai cittadini poi ai forestieri.

(3) *Savona*, *Statuti* del 1345, f. 31 a: la calce devesi vendere a quartini, uguale 110 libbre. Al moggio costa 32 soldi — *Finaro*, cit., pag. 139 — *Finale*, cit., cap. 82, pag. 28: la calce vendesi a 7 denari per ogni peso — *Nizza*, cit., col. 61: prezzo della calce da 4 a 9 soldi al moggio — *Chieri*, cit., cap. CC., pag. 62: devesi vendere la calcina con giuste misure — *Casale*, cit., col. 1060: 16 soldi al moggio — *Ivrea*, cit., col. 1139: 15 soldi per ogni « novena », e a calcina non « exflorata » — idem, col. 1139: 4 imperiali se la calcina è « exflorata » — *Moncalieri*, cit., col. 1394: 4 soldi per moggio costa la calce non « exflorata », invece 3 soldi se « exflorata » — idem, col. 1432: ogni sestario di calce vendesi non meno di 25 denari viennesi.

(4) *Savona*, *Statuti* del 1345, f. 31 a.

(5) *Savona*, *Statuti* v. nota preced. — *Albenga*, cit., pag. 40: 4 stanciatori sorvegliano i fornaciari — *Ivrea*, cit., col. 1140: 3 sapienti sorvegliano i fornaciari — *Moncalieri*, cit., col. 1432: il Podestà con 2 sapienti sorvegliano i fornaciari una volta e anche più al mese.

(6) *Savona*, *Statuti* del 1345, f. 31 a — *Ivrea*, cit., col. 1140: nessun fornaciario può esportare laterizi fatti in Ivrea se non con licenza del Podestà.

della vendita, del prezzo di esse e della gabella che devesi estrarre dalla quantità venduta; ciò per informarne il Podestà, se lo richiede.

Arte dei Fabbri-ferrai (1). I Ferrai, chiappuzzi, maniscalchi e altri giurano di ben fare le ancore, le chiavi, e altre ferramenta, adoperando ferro di buona « mena » (2). I venditori non devono vendere nè comprare ferro se non di buona lega (3), nè ferro rubato, pena da soldi 5 a 20; devono osservare il giusto peso. Per ogni animale ferrato percepiscono 5 fiorini (4), per aggiustatura di un ferro d'animale, soldi 4; per un ferro nuovo 12 denari (5); chi esige di più è punito a pagare 6 volte tanto il sopraprezzo chiesto. I ferrai e altri non possono tenere in casa o in bottega carbone oltrepassante le 50 mine per loro provvigione, pena 100 soldi. I carbonai facenti carbone nel bosco o in castagneti possono accumulare carbone in città e sobborghi per rivenderlo. A chi compra il carbone per rivenderlo in piccola quantità si vende al costo per agevolarli; chi ciò non fa sottostà alla pena di soldi 100. Non è permesso trasportare carbone fuori Savona, pena 20 soldi e il carbone sequestrato. I Consoli devono regolare i fabbri (6), conciliarli nelle loro questioni e multarli fino a 20 soldi.

Un estraneo se vuole aprire bottega in Savona, deve pagare alla Corporazione dei ferrai L. 3 di entrata.

Arte dei Calzolari (7). I Cerdoni, i Calegari giurano di esercitare il loro mestiere con onestà (8); gli esercenti calzolari devono vendere i corami al prezzo stabilito dall'arte. Un estraneo non può vendere in città, sulle piazze le sue scarpe, salvo che non abbia casa o bottega in città o distretto, pena L. 10. Quel calzolaio che osa vendere nei giorni festivi è punito (9), come è punito se nei giorni di vendita ricusasi di vendere a tutte le ore, se ne è richiesto. I Cerdoni non possono comprare o ven-

(1) *Savona, Statuti del 1404, f. 92 b, 93 a.*

(2) *Savona, Statuti del 1345, f. 30 a — Ivrea, cit., col. 1141: giuramento dei ferrai.*

(3) *Savona, Statuti del 1345, f. 30 a — Genova, cit., col. 704: non devesi vendere ferro vecchio.*

(4) *Savona, Statuti del 1345, f. 30 a: da 6 a 8 denari.*

(5) *Savona, Statuti del 1345, f. 30 a: 3 denari per ogni ferro nuovo — Nizza, cit., col. 78: dà il prezzo del loro lavoro e per ogni animale ferrato.*

(6) *Albenga, cit., pag. 380: i fabbri devono lavorare fuori delle mura.*

(7) *Savona, Statuti del 1404, f. 94 a, 94 a.*

(8) *Savona, Statuti del 1345, f. 29 b — Cosio, Mendatica, cit., p. 83: i calzolari devono solare gli zoccoli quando la suola è ben bagnata. pena 5 soldi di multa — Montegrosso, cit., pag. 89: per ogni solatura percepiscono da due a tre denari — Lodi, cit., pag. 7: i calzolari di Lodi sono retti da un Console. Chi vuole far parte della corporazione paga 40 soldi imperiali.*

(9) *Lodi, cit., pagg. 7 e 11: e pena da 10 a 20 soldi imperiali. Nessun calzolaio deve nè per sè nè per altri a lui sottoposto, fare mercato di pelli e corami, con macellai, o con altri, pena 10 fiorini di multa — idem, pag. 12: i calzolari uniti insieme eleggono due maestri, perchè sorvegliano al buon andamento della loro corporazione.*

dere pelli non perfette, nè adoperar coria o pelle confezionata di gella o unte « desepo », pena 20 soldi. Il calzolaio che ritaglia o guasta le pelli, i corami, ecc., è punito in soldi 5.

Arte dei calafati e maestri d'ascia (1). I fabbrilignari, i maestri d'ascia, i calafati o altri occupati in opere tanto di navigli che di edifici, giurano di lavorare ogni giorno coscienziosamente per l'incremento e l'onore della propria arte.

Devono andare a lavorare ovunque sono chiamati, sia in mare, che in città, in distretto; devono fare un buon lavoro tutta la giornata per poter chiedere una buona mercede; se c'è tempo cattivo sospendono i lavori. Se il Comune li chiama ad un lavoro per proprio conto, sia in terra che in mare, devono tralasciare qualsiasi lavoro; chi rifiutasi subisce una pena da 10 a 60 soldi. Quattro calafati devono osservare scrupolosamente i contratti fatti con le persone circa il loro lavoro e la mercede (2), rispettando gli statuti di lor arte. Se nasce questione tra gli uomini di questa o tra lavoranti e persone estranee, tocca al Podestà sentire, esaminare la questione e dentro 3 giorni deve rappaciare le parti litiganti e anche condannarle. Un Console dell'arte dei calafati per esercitare lavori per proprio conto, staccato dalla comunità, deve avere espressa licenza dal Podestà; chi esercita tali lavori contro lo Statuto dell'arte, è multato in soldi 100 se è un Console; soldi 60 se è un lavoratore.

I Calafati, ecc., lavoranti a bastimenti e a macchine portuarie devono lavorare tutto il giorno, riposarsi le ore del pranzo e merenda; in tutto un'ora, pena soldi 5. Sono sorvegliati da uno scrivano che deve notificare tutto ai Razionali, pena di spergiuro per lo scrivano se ciò non adempie. Al sabato percepiscono mezza giornata e non più, anche di questa mercede (3); e se il padrone del naviglio in costruzione o in riparazione osa dare di più ai lavoratori, paga una multa. Chi è addetto ad un naviglio non può abbandonarlo se non a totale riparazione (4); nè può passare ad un altro lavoro se prima non ha terminato il primo, eccetto per licenza del capo dei lavori, pena 2 fiorini d'oro.

Arte dei Muratori (5). I Muratori giurano di esercitare la loro arte con diligenza e scrupolosità (6), non devono costruire muri o altro in luoghi privati o del Comune senza permesso del padrone della terra

(1) *Savona, Statuti* del 1404, f. 95 b, 98 a — *idem*, del 1345, f. 34 b: non c'è l'arte dei calafati, parlasi soltanto di fabbricatori di remi.

(2) *Levanto*, cit., f. 32, 33 — *Genova*, cit., col. 507; non devono costruire navi per estranei.

(3) *Albenga*, cit., pag. 106: i calafati percepiscono 20 soldi al giorno dall'aprile all'ottobre, negli altri mesi ne percepiscono 7.

(4) *Levanto*, cit., f. 33 — *Genova*, cit., col. 718: « ne aliquis calafatus relinquat laborerium alicuius navillis in mare mittendi ».

(5) *Savona, Statuti* del 1404, f. 96 b, 97 a.

(6) *Savona, Statuti* del 1345, f. 34 b — *Ivrea*, cit.; col. 1145.

e degli estimatori del Comune (1), pena 100 soldi. Se viene loro comandato di fare un muro attorno ad un Convento, deve farlo di giusta misura, ossia 12 canne di lunghezza (2), 12 di altezza, un palmo di larghezza, pena da 10 a 20 soldi per ogni cannella di meno.

Sotto vincolo di giuramento, devono osservare i patti fatti con gli imprenditori (3), e quindi non possono abbandonare un lavoro per prenderne un altro, senza licenza del capo, pena 4 soldi per ogni lira di mercede che dovrebbero percepire a lavoro finito, computando la multa dal giorno in cui il lavoratore ha abbandonato il lavoro.

Se nascono contrasti fra i muratori e i padroni, gli estimatori o un magistrato dopo sentite le parti in contesa ed esaminata l'opera devono fissarne il pagamento. I Consoli (4) fanno pagare un'entrata nei ruoli dell'arte; possono proibire ad un maestro muratore e ai suoi garzoni di lavorare ad un'opera già cominciata, con il pretesto di altra ordinazione fatta dagli stessi Consoli, pena 40 soldi per ogni Console. Il muratore è pagato 10 soldi al giorno (5); deve partecipare alla processione della festa della Annunciazione di Maria Vergine, con brandoni (6).

Arte dei Bottari (7) e Arte dei Barilai (8). I Bottari e affini, e i barilai giurano (9) di adoperare legno buono per fare botti e barilai di eguale sorta e di giusta misura (10). Devono lavorare sotto le mura della città (11) per non disturbare la quiete pubblica e per non ingombrare con tavole e con legni le vie pubbliche (12). Non possono tenere legname, remi, alberi, antenne appoggiati alle mura, pena da soldi 20 a lire 10. Non è ammessa l'ignoranza di tali prescrizioni.

Arte degli Albergatori (13). Gli albergatori (14) giurano di ospitare bene nelle loro case o alberghi le persone e gli animali; percepi-

(1) *Savona, Statuti* del 1345, f. 34 b — *Genova, cit.*, col. 697, 698.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 34 b.

(3) *Savona, cit.*, p. 389.

(4) *Savona, cit.*, p. 785: 2 i Consoli dei muratori: un massaro e 2 consiglieri.

(5) *Albenga, cit.*, pag. 106: i muratori percepiscono 7 soldi al giorno dall'aprile all'ottobre, negli altri mesi 6 soldi al giorno.

(6) *Savona, cit.*, pag. 386.

(7) *Savona, Statuti* del 1404, f. 97 b — *idem*, 98 a.

(8) *Genova, cit.*, col. 701.

(9) *Genova, cit.*, col. 590: devono legare i barilai con legami di salici e non di ferro od altro.

(10) *Albenga, cit.*, pag. 108: non devono ricusarsi ad aggiustare utensili spettanti al loro mestiere, pena 5 soldi di multa con l'obbligo di farlo entro 3 giorni, sotto pena di altri 5 soldi in caso di reiterato rifiuto.

(11) *Genova, cit.*, col. 647.

(12) *Genova, cit.*, col. 708: nè far fuoco in vie pubbliche.

(13) *Casale, cit.*, col. 1010: non possono comprar pesci, se non tanti per 10 soldi pavesi al giorno, pena 10 soldi pavesi,

(14) *Savona, Statuti* del 1345, f. 28 a — *Genova, cit.*, col. 506: devono anche tenere l'occorrente per ferrare i cavalli.

scono una mercede diurna e notturna; devono tenere misure giuste e legali segnate col marco del Comune, per misurare l'avena agli animali; non possono fare pane da dare agli ospiti, senza licenza del gabellotto dei forni; devono di notte o di giorno aprire la porta alle persone e servirle a dovere, sotto pena da 10 a 100 soldi. Gli ufficiali e gli accompagnatori del Podestà hanno alloggio gratuito.

Arte dei Macellai (1). I macellai giurano (2) di vendere a seconda dello Statuto di lor arte, di non alterare i prezzi di vendita (3). Non possono vendere un genere di carne per un altro (4), nè vendere carne troppo fresca (5); le bestie devonsi macellare nei propri macelli, dai padroni stessi (6), pena soldi 4 per ogni vacca o bue, e pena 20 soldi per altri animali macellati in altro luogo. Devono inoltre vendere tutti i giorni, eccetto il venerdì carne sana e buona, specie per gli ammalati (7).

E' prescritta scrupolosa pulizia nel macello, e vietato di conservar visceri, sangue o altro degli animali uccisi, pena cinque soldi (8).

(1) *Savona, Statuti* del 1404, f. 99 a e 100 a.

(2) *Savona, Statuti* del 1345, f. 32 a: pagano una cauzione di 100 soldi genovesi — *Levanto*, cit., f. 88: pagano al Comune una tassa che varia secondo la qualità della bestia uccisa.

(3) *Savona, Statuti* del 1345, f. 32 a — *Nizza*, cit., col. 71 e 76 — *Albisola*, cit., b. VI, 27, cap. 35, pag. 70 — *Chieri*, cit., cap. CXLI, p. 47 — *Villafranca*, cit., cap. 68, pag. 99 — *Casale*, cit., col. 1017 — *Ivrea*, cit., col. 1146.

(4) *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, cit., pag. 68 — *Levanto* cit., f. 20 — *Celle, Albisola, Varazze*, cit., f. 11 a: il prezzo è un soldo alla libbra; chi contravviene paga cinque soldi genovesi di multa in moneta savonese; f. 19 b: e devono avere giuste bilance, pena cinque soldi genovesi in moneta savonese — *Albisola*, cit., b. VI, 27 cap. 35, pag. 70 — *Casale*, cit., col. 1013: e dà la tariffa dei prezzi.

(5) *Savona, Statuti* del 1345, f. 32 a — *Finale*, cit., p. 286, cap. 69 — *Finaro*, cit., pag. 152 — *Levanto*, cit., ff. 19, 20 — *Nizza*, cit., sol. 76, 79 e col. 196 — *Alba Pompeia*, cit. col. 37 — *Genova*, cit., col. 709, 710 e 711 — *Albisola*, cit., b. XI, 27, cap. 35, pag. 70 — *Villafranca*, cit., p. 97, cap. 60 e 64 — *Chieri*, cit., cap. CXLI, pag. 47 — *Ivrea*, cit., col. 1146 — *Moncalieri*, cit., col. 1393 — *Torino*, cit., col. 678, 679: nè vendere fuori del proprio macello.

(6) *Genova*, cit., col. 582: non devono portar fuori del macello la carne da vendersi — idem, cit., col. 709: nè « macellarii dent carnes minoris ponderis » — *Casale*, cit., col. 1016.

(7) *Levanto*, cit., f. 20 — *Nizza*, cit., col. 19 — *Casale*, cit., col. 1016 — *Moncalieri*, cit., col. 1393.

(8) *Savona, Statuti* del 1345, f. 32 b — *Nizza*, cit., col. 71 — *Finaro*, cit., pag. 153, 154 — *Cosio, Mendolico, Montegrosso*, cit. pag. 68 — *Levanto*, cit., f. 20 — *Nizza*, cit., col. 197: idem a Finale — *Finale*, cit., cap. 53, p. 283: non gonfiar carni — *Celle*, cit., f. 8 b: chi vende carne infetta è punito in soldi sei genovesi in moneta Savonese — *Albisola*, cit., b. VI, 27, cap. 35, pag. 70 — *Villafranca*, cit., cap. 61, 69, pag. 98: come a Finale — *Chieri*, cit., cap. CXLIV, pag. 47 — *Casale*, cit., col. 1016: = a Villafranca — *Torino*, cit., col. 678-679: = Villafranca — *Moncalieri*, cit., col. 1393: come a Villafranca — *Casale*, cit., col. 1014: — *Ivrea*, cit., col. 1146: = a Villafranca.

I Ministrali del Comune investigano che tutto ciò sia osservato dai macellai (1).

Arte dei Pellipari (2). I pellipari (3) giurano di lavorare e custodire ogni sorta di pelli a dovere (4). Tanto i maestri che i discepoli non devono scaricare immondizie in vie pubbliche non « furare », sbattere, stendere ogni sorta di pelli; pena venti soldi (5).

Tre Tarczatori, un pelliparo, alternativamente, durano in carica un anno e hanno il compito di taresare a dovere le pelli col salario di un soldo e sei denari per ogni cento pelli.

Arte dei Pignattari (6). I figuli, i pignattari giurano di far bene le pignatte e altro e di venderle al giusto prezzo (7). Non possono tenere fornace dentro le mura della Città, pena lire 25 e la distruzione della fornace.

Arte dei Pescatori (8). I padroni di reti, i pescatori (9), i venditori di pesci giurano (10) di obbedire allo statuto, pagano al Comune una tassa da venticinque a quaranta lire (11). I pesci devono essere portati alla pescheria, e venduti quindi dal compratore e dalla Gabella

(1) *Savona*, Statuti del 1345, f. 32 b — *Albisola*, b. VI, 27, cap. 35, pag. 70 — *Levanto*, cit., f. 20 — *Nizza*, cit., col. 202 — *Finale*, cit., cap. 69, pag. 69: devono appendere a chiodi fuor della bottega le pelli degli animali uccisi — *Moncalieri*, cit., col. 1494 — *Chieri*, cit., pag. 48, cap. 1147: e neanche buttare viscere e sangue nella via o nella piazza, pena due soldi — *Torino*, cit., col. 678: i macellai non devono buttar carni putride ed altro nelle vie pubbliche — *idem*, cit., col. 680: non si deve tenere nel macello sangue e visceri degli animali.

(2) *Savona*, Statuti del 1345, f. 32 b — *Levanto*, cit., f. 20 — *Genova*, cit., col. 709: i rettori dell'arte sorvegliano i macellai per le misure e per la carne — *Ivrea*, cit., col. 1147: tre Sapienti sorvegliano i macellai, le loro misure, i pesi, i prezzi di vendita, già da essi imposti.

(3) *Savona*, Statuti del 1404, f. 100 b.

(4) *Albenga*, cit., pag. 106: non possono formare degli statuti tra loro; se ne hanno fatti sono cancellati e tenuti in nessun valore.

(5) *Albenga*, cit., pag. 106.

(6) *Albenga*, cit., pag. 108 — *Genova*, cit., col. 600 — *Villafranca*, cit., cap. 261, pag. 146 — *Torino*, cit., col. 700 — *Biella*, cit., pag. 356, n. 135 — *Casale*, cit., col. 1033.

(7) *Savona*, Statuti del 1404, f. 1001 b.

(8) *Savona*, Statuti del 1345, f. 32 a: dà i prezzi dei vari recipienti — *Levanto*, cit., ff. 124, 127 — *Casale*, cit., col. 119 — *Ivrea*, cit., col. 1255.

(9) *Savona*, Statuti del 1404, f. 102 a.

(10) *Levanto*, cit., f. 19: i pescatori non possono pescare di notte dal mese di luglio sino a ottobre.

(11) *Savona*, Statuti del 1345, f. 33 a — *Albenga*, cit., pag. 111 — *Chieri*, cit., cap. CCXVII, pag. 69 — *Moncalieri*, col. 1398: non possono portar pesci fuor di Moncalieri, nè venderli ad un estraneo che li vada a rivendere a sua volta fuori Moncalieri, pena la multa di 20 soldi e la perdita della merce.

a seconda della qualità (1); si può importare in città, ma lo si deve vendere sulla piazza della pescheria (2) al prezzo stabilito dal gabellotto; se si vuole rivendere per proprio conto per la Città, deve pagare una gabella al gabellotto (3). Nessuno può tenere una « coceria » di pesci fuori Città o in altri luoghi, pena lire 10 e la licenza di esercizio fuori città (4).

Arte dei Mugnai (5). I molendinari conducenti il mulino sia in città che in distretto, giurano (6) di macinare bene il granone, non

(1) *Savona*, cit., del 1345, f. 33 b — *Levanto*, cit., ff. 18, 19 — *Albenga*, cit., pag. 112 — *Diano*, cit., cap. 129, pag. 117 — *Finaro*, cit., p. 156 — *Finale*, cit., cap. 68, pagg. 285, 286: i pesci devonsi portare al Borgo — *Villafranca*, cit., cap. 71, 74, p. 99 — *Moncalieri*, cit., col. 1398 — *Casale*, cit., col. 1009, il pesce e la selvaggina devesi vendere sulla piazza — *idem*, cit., col. 682: sono puniti i pescatori o rivenditori di pesci, che li vendano o li comprano per rivenderli e li esportano da Torino invece che portarli alla pescheria — *Torino*, cit., col. 683: sono puniti i pescatori torinesi che comprano pesci dagli estranei oppure li fanno vendere da estranei — *Torino*, cit., col. 684: non si può esportare i pesci da Torino se prima non sono « distratos » nella pescheria del Comune.

(2) *Levanto*, cit., ff. 18, 19 — *Finaro*, cit., pag. 155 — *Diano*, cit., lib. IV, cap. 9 — *Nizza*, cit., col. 197 — *Nizza*, cit., col. 198: devesi portare il pesce alla villa superiore come di solito, e venderlo, pena 10 soldi chi non lo abbia portato; tanto per i nizzardi, quanto per gli estranei — *Albenga*, pag. 112 — *Celle*, *Albisola*, *Varazze*, cit., f. 6 b: i pescatori di Celle devono vendere il pesce a chiunque di Celle e sono obbligati a vendere la quarta parte di ogni « assallae » dei pesci presi, e anche più, secondo l'arbitrio dei Ministrali — *Chieri*, cit., pag. 70, cap. CCXVII e CCXVIII.

(3) *Levanto*, ff. 18, 19: deve rivenderli al prezzo stabilito dal gabellotto — *Diano*, cap. 129, pag. 118 — *Albisola*, cit., VI, 27, cap. XXVIII, pag. 32: i pescatori di Albisola devono vendere il pesce a chiunque e il prezzo è di due denari alla libbra fino a 8, pena 10 soldi genovesi a chi chiede di più — *Celle*, *Varazze*, *Albisola*, cit., f. 6 b: il prezzo deve essere di un denaro in moneta Savonese, per ogni libbra, per pesci di infima qualità, i migliori si vendono a 3 denari per libbra, fino a sei nei giorni di carne, mentre nei giorni di quaresima il prezzo aumenta. Chi contravveniene è punito in soldi 5 di multa. Se i pescatori di Celle vogliono vendere la retata di pesci in grosso, mentre qualcuno ne vuole una parte, sono obbligati a vendergliela lo stesso. I pesci devono essere venduti solo quando sono tratti in terra, pena 3 lire ogni volta che fanno altrimenti — *Torino*, cit., col. 684: sono puniti i venditori di pesci se alterano i prezzi stabiliti.

(4) *Spotorno*, cit., n. 22, f. 5 m. i Ministrali sorvegliano i pescatori, acciocchè il pesce pescato in Spotorno venga venduto nel Comune stesso e al prezzo stabilito — *Noli*, cit., f. 14 b: i Ministrali sorvegliano che i pescivendoli portino i pesci in pescheria, e li vendano secondo lo statuto, pena da 10 a sessanta soldi. Nessun pescatore può essere eletto Ministrale — *Celle*, cit., f. 8 a: chi osa mettere le mani su di una rete tratta fuori dal mare è multato di 5 soldi Savonesi.

(5) *Savona*, cit., del 1404, f. 102 b, 103 b.

(6) *Savona*, cit., del 1345, f. 35 a — *Nizza*, cit., col. 70 — *Albenga*, cit., pag. 88 — *Carpaslo*, cit., f. VI, 27, cap. II, pag. 456 — *Celle*, *Varazze*, *Albisola*, cit., f. 28 b.

rubarne (1) e consumarlo a dovere (2). Il giuramento è prescritto, pena 20 soldi. Devono prendere il grano dalla casa del proprietario, portarlo al mulino, pesarlo prima e dopo macinato (3), quindi riportarlo a casa del padrone (4). Devono tenere i sacchi di grano e di farina su dei tavolati (5), alti un palmo da terra lunghi e larghi otto palmi, pena da 10 a 100 soldi. Per ovviare a frodi sono prescritte misure della capacità di otto rotoli di farina, pena dieci soldi se non le usano e cento soldi se non sono giuste (6). Due buoni uomini ne investigano l'operato (7) e non devono partecipare in nulla con i mugnai, nè esserlo loro stessi.

Per l'arginamento e la disciplina delle acque dal mulino di Lavagnola (8) al Distretto di Savona gli Anziani nominano annualmente 4

(1) *Carpasio*, cit., pag. 223, cap. 19, 20, 21 — *Diano*, cit., pagg. 108, 109, cap. 113 — *Nizza*, cit., col. 70 — *Albenga*, cit., pagg. 87, 88: circa il prezzo di macinatura — *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, pag. 88: il mugnaio non deve macinare il grano contro la volontà del padrone, pena 8 soldi genovesi — *Albisola*, pag. 45 b: il prezzo di molatura è la quarta parte del frumento macinato — *Celle, Varazze, Albisola*, f. 28 b: chi tiene mulino deve prendere per la macinatura la ventiquattresima parte del frumento macinato, chi ne prende di più è punito con 10 soldi genovesi in moneta savonese — *Nizza*, cit., col. 70 — *Villafranca*, cit., cap. 48, pag. 91 — *Ivrea*, cit., col. 1135 — *Moncalieri*, cit., col. 1383 — *Casale*, cit., col. 1657: deve macinare il primo grano che è portato al mulino — *Biella*, cit., p. 380, n. 257: circa il prezzo di molatura — *Chieri*, cit., pag. 92, cap. CCXCV, pag. 92: uguale a Biella — *Torino*, cit., col. 551, 674: percepiscono la quattordicesima parte di un sestario per ogni macinatura.

(2) *Albenga*, cit., pag. 89: non mescolare alla farina della arena o pietre o altro — *Diano*, cit., cap. 115, pag. 109: se i mugnai mescolano della calce alla farina son puniti in 40 soldi; se la mescolanza è fatta da chi trasporta la farina a casa del padrone, è fustigato — *Genova*, cit., col. 723, 724 — *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, cit., col. 1135.

(3) *Albenga*, cit., pag. 87 — *Levanto*, cit., f. 29 — *Nizza*, cit., col. 70 — *Diano*, cit. cap. 113, pag. 109: i mugnai pesano la farina prima di riportarla al padrone, affinché non possa rubarne, e se il portatore lo fa viene punito in soldi 10, se non può pagare è fustigato — *Genova*, cit., col. 723, 724 — *Cosio, Mendatica, Montegrosso*, cit., pag. 67.

(4) *Genova*, cit., f. 35 b, del 1345: vi sono portatori di grano che giurano di non defraudare il grano e la farina che portano al mulino o a casa del padrone — *Genova*, cit., col. 724: « Infra que tempora molendinarii reportente grano recepto farinam ad domine » — *Albenga*, cit., pag. 88 — *Nizza*, cit., col. 71.

(5) *Savona*, cit., del 1345, f. 35 a — *Finale*, cit., cap. 70, pag. 280 — *Celle*, cit., f. 28 b — *Villafranca*, cit., cap. 50-51, pag. 95.

(6) *Savona*, cit., del 1345, f. 35 a — *Finale*, cit., cap. 70, pag. 286 — *Levanto*, cit., f. 29 — *Albisola*, cit., b. VI, 27, cap. II, pag. 45: i mugnai che hanno mulini nel territorio di Albisola devono usare giuste misure e bilance pena dieci soldi genovesi di multa — *Ivrea*, cit. col. 1135.

(7) *Levanto*, cit., f. 8 b — *Albenga*, cit., pagg. 40, 90: 4 gli « stanciatori » sorvegliano i mugnai — *Casale*, cit., col. 1058: i mugnai sono sorvegliati dai propri Consoli della riva del Po — *Torino*, cit., col. 674: il massaro del mugnaio sorveglia il loro operato con facoltà di punire e percuotere i colpevoli — *Moncalieri*, col. 1382: quattro custodi sorvegliano i mugnai.

(8) *Savona*, cit., del 1404, f. 140 b — *Savona*, cit., del 1345, f. 36 a.

Ufficiali con ampia balia di esaminare le terre in detta località, e deviare le acque a seconda dei mulini stabilendone le relative tasse a seconda della quantità di acqua. Costoro si servono del provento delle tasse, per pagare gli uomini addetti ai lavori, la rimanenza è devoluta al Comune. Gli Ufficiali rimangono in carica dal giugno al settembre.

Arte dei Fornai (1). I fornai di ambo i sessi giurano di fare e di cuocere bene il pane, i biscotti ed altro (2); devono far portare il pane cotto alle singole case, disposto su tavole, e per ogni mina di pane o di frumento percepiscono 4 soldi (3). Chi ne altera il prezzo (4), e lo faccia cuocere in giorni festivi, viene colpito con multa da 5 a 20 soldi. I fornai che sono anche venditori al minuto devono esporne una parte in vetrina (5); il pane deve essere fatto con acqua pulita, presa dal pozzo situato in piazza Erbe; in abbondanza e quello rimasto in giornata, deve esser esposto in vetrina. Prescritto il peso (6) imposto dallo Statuto dell'arte, pena soldi cinque e se malcotto o malfatto (7), pena da 10 a 100 soldi. Il fornaio non può comprare più di due mine di grano da oltre Giovo, pena un fiorino per ogni mina di più comprata (8).

Arte dei Barbieri (9). I barbitonsori giurano di esercitare con buo-

(1) *Savona*, cit., del 1345, f. 103, b, 104 b.

(2) *Savona*, cit., del 1345, f. 30 b — *Diano*, cit., cap. XXIV, p. 53 — *Albenga*, cit. pag. 109 — *Carpasio*, cit. cap. XXVI, pag. 224: chi porta pane al forno per farlo cuocere, in presenza di un testimone deve enumerare i pani da cuocersi, affinché gli vengano poi tutti restituiti — *Levanto*, cit., ff. 21, 22 — *Nizza*, cit., col. 70, 71 — *Finale*, cit., cap. 71, pagg. 151, 152 — *Spotorno*, cit., n. 22. f. 3 a: sui panettieri vegliano i Ministerali — *Torino*, cit., col. 675 — *Villafranca*, cit., pagg. 95, 96, cap. 53, 54, 55 — *Casale*, cit., col. 1059 — *Ivrea*, cit., col. 1037.

(3) *Savona*, cit., del 1345, f. 30 b: percepiscono otto denari al quartino di pane che mandano alle case ma senza altro compenso — *Genova*, cit., col. 617; idem, col. 700: percepiscono sei denari per ogni mina di pan cotto — *Torino*, cit., col. 675: percepiscono sei denari viennesi — *Ivrea*, cit., col. 1137: sette imperiali per ogni sestario di frumento — *Moncalieri*, cit., col. 1385: percepiscono un « secusio » per ogni sestario di pane — *Chieri*, cit., cap. CCXVIV, pag. 924, due denari per sestario.

(4) *Diano*, cit., cap. XXIV, p. 53: son puniti.

(5) *Chieri*, cit., pag. 80: non si può esportare il pane, v. cap. CCXL.

(6) *Levanto*, cit., pag. 21 — *Nizza*, cit., col. 198: e pena 10 soldi — *Diano*, cit., cap. XXIII, pag. 297 — *Ivrea*, cit., col. 1137.

(7) *Casale*, cit., col. 867: pena due denari — *Ivrea*, cit., col. 1137.

(8) *Diano*, cit., cap. XXIV, pag. 53: i fornai possono far legna nei boschi di Diano ma non disboscare in luoghi chiusi. Non devono tenere legna dinanzi al forno della piazza di Colla o nei pressi, pena 5 soldi di multa. E' stabilito che tanto il forno di Colla che quello di Mercato devono essere sempre nel Comune, vendere per il Comune e dal Comune essere posseduti. I Rasperi sporaintendono alla manutenzione dei forni e sorvegliano l'operato dei fornai — *Diano*, cit., cap. XXXIV, pag. 298: tre giurati nominati dai Consoli o dai Gastaldi vegliano sui fornai — *Diano*, cit., cap. XXXV, pag. 298: il panettiere non deve vendere il pane se prima non sia visitato e pesato dai tre giurati, pena 20 soldi.

(9) *Savona*, cit., del 1404, f. 105 a.

na fede la loro arte (1), di non lavorare in giorni festivi (2). Obbligatoria la denuncia al Magistrato del Comune di chi « medendum requisitus fuerit vulneratus », pena venti soldi (3).

Arte dei Basteri (4). I Basteri giurano di esercitare la loro arte a dovere; non possono tenere « basta » in via pubblica, se non distante quattro palmi dalla loro bottega o casa pena cinque soldi.

Arte dei Mulioni (5). I Mulioni, gli asinari e altri addetti a trasportar merci con carri, giurano di trasportare e conservare bene le merci sia vino, sia calce, sia mattoni (6), ecc.; non commettere nessun furto su di esse (7) pena cinque soldi. I Mulioni (8) devono rispettare i termini del contratto che viene redatto d'accordo con l'imprenditore pena il doppio della mercede che percepiscono nei giorni in cui il lavoro deve esser fatto, decorrendo, la multa dal giorno in cui il carrettiere abbandona il lavoro, oltre ad una multa di venti soldi. Lo stesso impegno contratto durante il periodo delle vendemmie, se non è osservato, è punito con pena di 40 soldi ed al pagamento del danno recato al padrone di esso.

Arte dei Bastaxy (9). I « bastaxy » giurano di trasportare sulle spalle bene le merci e non defraudare e trasportarle a qualsiasi prezzo (10), pena cinque soldi in caso di rifiuto. Per il trasporto di mine di frumento dal naviglio alla piazza, percepiscono trenta soldi, e più a seconda della distanza: per ogni cento file di cacio, pezze sei o otto per fila, portata dalla nave al magazzino di 10 pezze di panno, 15 soldi.

I Consoli devono al sabato far pulire la piazza Colombo, sotto una pena loro inflitta dai Ministrali.

Arte degli Untori (11). Gli untori giurano di ungere e confezionare i corami con coscienza (12), non possono esercitar l'arte in città, ma

(1) *Savona*, cit., del 1345, f. 40 b — *Moncalieri*, cit., col. 1255: il barbiere percepisce un pavese se tosa in casa propria, se va dal cliente, un imperiale.

(2) *Savona*, cit., del 1345, f. 40 b: pena 10 soldi genovesi.

(3) Questa frase fa pensare che i chirurghi sono uniti con i barbieri, sebbene nulla dica il titolo della rubrica.

(4) *Savona*, cit., del 1404, f. 105 b.

(5) *Savona*, cit., del 1404, f. 105 b.

(6) *Savona*, cit., del 1345, f. 33 b. e dà un prezzo di ogni carrata che varia a seconda della merce caricata.

(7) *Savona*, cit., del 1345, f. 33 b.

(8) *Savona*, cit., del 1345, f. 33 b: non devono far legna nel bosco di Savona, per conto di altri; ma nei boschi di Cantagalletto, ecc.

(9) *Savona*, cit., del 1404, f. 106 a, b.

(10) *Levanto*, cit., ff. 44, 45: idem e quando ci sono più navigli da scaricare il Magistrato dei lavoratori li divide a seconda della quantità di merce. Il lavoratore non può rifiutarsi al lavoro, altrimenti è cacciato dal Comune per 4 mesi. Se in detto tempo è tornato nel Comune, è preso e fustigato — *Ivrea*, cit., col. 11525

(11) *Savona*, cit., del 1404, ff. 107, 108.

(12) *Finaro*, cit., pag. 141 — *Genova*, cit., col. 713: « ne unctores coramina ungant de salacio vel raschiaturis ».

fuori le mura (1), pena lire cinquanta. Vietato tenere appesi a pertiche e a finestre vestiti, pena venti soldi; nè stendere pelli sulla via pubblica (2), pena predetta; non possono mescolare pelli buone a cattive; i Consoli devono all'uopo vigilare. Non possono inoltre adoperare impunemente qualsiasi coria: devono adoperare coria spagnuola o altra coria grossa del peso di trentadue cantari per ogni cento corami da tingere e la devono sciogliere in « murta » (3), dopo averla tenuta per nove mesi continui prima di adoperarla (4); è obbligo denunziare ai Consoli il giorno in cui detta coria è messa nell' « affaxto » (5), pena soldi 20. Ogni pelle cacciata nella concia, deve starvi tre mesi, prima di lavorarla, pena cinque soldi; è permesso fabbricare una conceria soltanto fuori delle mura e i calzolari devono tagliare bene i corami per le calzature.

Il cattivo corame eventualmente acquistato deve essere denunziato pena lire cinque. Le multe devono essere pagate entro otto giorni; se i Consoli peccano di negligenza nel punire sono a loro volta puniti con cinque lire.

Arte dei Calderai (6). I Calderai (7) separati dai ferrai, formano una corporazione a parte con propri Consoli e Ufficiali. Giurano al Podestà o ai Notai di non adoperare vasi guasti nè di comprar per sè o per altri oggetti dell'arte loro di provenienza sospetta, pena venti soldi (8). Possono lavorare il rame purchè esso sia buono e non viziato, nè « magagnato » (9); possono lavorare il ferro, ossia far manichi, martelli e simili utensili, per proprio conto, purchè il ferro sia buono. Chi si iscrive deve pagare ai Massari dell'arte all'atto dell'iscrizione 40 soldi: possono quindi liberamente vendere, cambiare, barattare la loro merce per la città ed il distretto.

Un calderaio, pattuite le condizioni con un maestro, non può lasciare il lavoro se prima non ha finito il tempo stabilito dell'accordo, pena 40 soldi. Tutti i maestri calderai pagano, annualmente, ai Massari, soldi 4 ed ogni lavoratore o « famulus » che lavora a giornata o a mese paga invece due soldi.

(1) *Torino*, cit., col. 700.

(2) *Albenga*, pag. 107.

(3) *Albenga*, cit., pag. 107, per 10 mesi.

(4) *Albenga*, cit., pag. 107: gli stanciatori devono denunziare a un cancelliere del Comune, il giorno in cui la coria è messa nell'asfalto, così quando la tolgono, pena 5 soldi per gli untori se ciò non denunziano agli stanciatori.

(5) *Albenga*, cit., pag. 107: provvedono gli stanciatori.

(6) *Savona*, cit., del 1404, ff. 125, 126 b.

(7) *Albenga*, cit., pag. 38, devono lavorare fuori delle mura.

(8) *Savona*, cit., del 1345, f. 29 b.

(9) *Genova*, cit., col. 712: « ne quis vendat rami refocatum pro novo et ne ferum cum ramo vendantur simul » — *Genova*, cit., col. 712: « quod de pairolio vetere non fia ramairolium » — *Albenga*, cit., pag. 380, non vendere vasi di rame viziato,

Non si può stagnare vasi di rame con stagno guasto (1), pena dieci soldi; si deve festeggiare il giorno di S. Blaxy, loro patrono e andare alla messa quel giorno e a vespro, pena 10 soldi. Le trasgressioni agli statuti son punite con 10 soldi e se un calderaio muore tutti gli altri devono accompagnarlo fino alla sepoltura, sotto pena di soldi dieci. E' obbligo partecipare alla messa la seconda domenica di ogni mese, pena due denari.

Per ottenere il cartario nell'arte l'aspirante calderaio deve compiere un tirocinio di quattro anni; e nessun artigiano prima d'aver compiuto vent'anni può di nascosto o apertamente comprar merci attinenti all'arte da schiavi (2) o da servi di cittadini, senza espressa licenza del padrone, pena 20 soldi. I Consoli hanno il compito di amministrare con giustizia (3) ed equità col salario di 20 soldi.

Arte dei Bombaciat (4). Chi tiene bottega di bombaciario o candelaro (5), dai 14 anni in su giura al Podestà di esercitare bene la sua arte con buono e nuovo stoppino, sotto pena lire 3. I ceri portano il sigillo dell'arte e pesano sei oncie. Il Console tiene un « taratore » che va due volte al mese a investigare se il lavoro è ben eseguito e se i brandoni sono ben fatti e marcati; i colpevoli sono puniti con 60 soldi, e se i brandoni non sono marcati, deve segnarli lui stesso, sotto pena di cinque lire. Chi non osserva gli statuti è punito con due fiorini ed ai candelari è inoltre vietato di comprare cera che non sia mercantile, pena lire cinque.

I brandoni e ceri per i funerali non devono eccedere il peso di 25 libbre, eccetto nei giorni festivi. Chi non appartenendo all'arte tenga bottega di candelario, deve ugualmente conformarsi alle regole dell'arte (6), pena lire cinque per ogni cero mal fatto.

Il cotone da impiegarsi nei ceri deve essere indigeno e venduto dai copertonieri: i candelari non possono mescolare cotone buono al cattivo, pena lire cinque. Non si può esportare sego da Savona (7), pena lire dieci per ogni cantario di sego, nè impaltarlo, ossia farne dei pani, pena lire venticinque (8).

(1) *Genova*, cit., col. 712.

(2) *Genova*, cit., col. 713: « ne a sclavis vel rumentaris ramum vel aliud metallum ematur ».

(3) *Genova*, cit., col. 713: i rettori dell'arte sorvegliano che i loro ordini siano eseguiti.

(4) *Savona*, *Statuti* del 1404, f. 138-139.

(5) *Chieri*, cit., pag. 98, cap. CCCVIII, pag. 98: non si deve far liquefare sego in Chieri, nè nelle vicinanze.

(6) *Nizza*, cit., col. 203: pena da 10 a 60 soldi per ogni cero mal fatto — *Chieri*, cit., col. CCCXXV pag. 105: non si deve vendere candele che non siano fatte con buona cera o con buon sego.

(7) *Savona*, *Statuti* del 1404, f. 137.

(8) Forse è proibito spedire e impaltare il sego, perchè serve a far le candele.

Del modo e dell'ordine per regolare gli Artefici del Comune Savonese (1). Nell'Ottobre del 1438 viene deliberato dagli Anziani di nominare ogni quinquennio sei esperti cittadini scelti in numero di due fra i nobili, i mercanti e gli artigiani per correggere, accrescere, diminuire lo statuto degli artefici. Il lavoro di questi esperti deve essere controllato da Magistrati, il compito dei quali si limita ad approvarli dopo essersi sincerati che nulla è stato deliberato in contrasto con gli Statuti stessi.

Costoro son coadiuvati da un Notaio che redige verbale di ogni correzione fatta agli statuti delle arti e per tal lavoro viene retribuito dai Consoli delle singole arti; prestano anche loro il giuramento e durano in carica due mesi, nel qual tempo devono esaurire il loro compito.

M. VICINO PAGANONI

(1) *Savona, Statuti* del 1404. ff. 60 b, 61, aggiunta del 1428.